

# TRANSAZIONE VERTENZA FRA IL COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO E LE REGOLE AMPEZZANE E RIPARTIZIONE DELLE TERRE

di Carlo Constantini

Riteniamo utile di proporre ai Regolieri, in particolare ai più giovani... e non.... quell'importante accordo siglato nel 1958 tra le Regole ampezzane ed il Comune di Cortina d'Ampezzo e che viene ricordato nella storia come *“Transazione vertenza fra il Comune di Cortina d'Ampezzo e le Regole ampezzane e ripartizione delle terre”*.

Ma cerchiamo, per quanto possibile, di andare per ordine, per meglio poter esporre e comprendere l'intera vicenda.

Con patente sovrana del 5 luglio 1853 veniva ordinato che tutti i diritti, servitù ed aggravii esistenti nei Comuni venissero sciolti ed i terreni affrancati e riuniti in proprietà dei Comuni medesimi. Nel caso di Ampezzo ciò riguardava proprio le Regole, le quali, in virtù di tale patente, sarebbero state destinate a scomparire ed il tutto sarebbe passato in amministrazione comunale. Ma fu una legge impopolare per l'intero Impero, con la conseguenza che venne quasi totalmente ignorata e disattesa. In Ampezzo rimase lettera morta per parecchi anni e forse sarebbe rimasta tale, se verso il 1870 un gruppetto di “progressisti” regolieri non avesse indotto il Capo Comune del tempo a chiedere lo scioglimento della promiscuità e l'incorporo di tutti i beni nella proprietà comunale.

Provvidenzialmente i Marighi, sollecitati anche dai benemeriti sacerdoti don Pietro e don Isidoro Alverà, fecero opposizione, dando così inizio alla vertenza che sfociò nel “Convegno” del 1887.

Con protocollo assunto in Ampezzo il 14 febbraio 1887 e confermato ad Innsbruck il 23 febbraio successivo (noto sotto il nome di “Convegno tra la Magnifica Comunità d'Ampezzo e le Regole”) i territori a bosco ed a pascolo venivano riconosciuti di proprietà del Comune di Cortina d'Ampezzo, aggravati dal diritto di legnatico e di pascolo a favore delle Regole, “per tutti i tempi a venire”.

Il problema essenziale era infatti quello di definire la questione se il suolo fosse di proprietà del Comune, con la servitù di pascolo e di legnatico a favore delle Regole, oppure viceversa se il suolo fosse di proprietà delle Regole, con servitù di bosco a favore del Comune.

Don Pietro Alverà, nella sua “Cronaca di Ampezzo nel Tirolo”, ci fa capire che in quell'occasione, i fiduciari delle Regole: Angelo Alverà “Depol”, Antonio Lorenzi “Toneto”, Giuseppe Costantini “Fourò”, Giuseppe Zambelli “d'Agabona” e Arcangelo Colle “Codeš”, furono intimoriti e costretti a sottoscrivere il protocollo, poiché il Capitano distrettuale Maurizio de Mohrenfeld ebbe a prospettare che “l'Austria era una delle prime e forti potenze e sarebbe sempre in grado di inviare un paio di compagnie di soldati a sottomettere i testardi contadini d'Ampezzo”. A seguito di energiche rimostranze dei Regolieri, il “buon” Mohrenfeld venne redarguito per le sue assurde intimidazioni dalla Luogotenenza e dalla Giunta provinciale di Innsbruck, con la minaccia di essere posto immediatamente in pensione. Ma ormai il protocollo era sottoscritto e confermato dalla Imperial Regia Commissione Provinciale ed accettato dalle Regole, seppure a malincuore, per evitare il prolungarsi della contesa, che già le era costata oltre 6.000 corone.

È doveroso ricordare il dignitoso atteggiamento del signor Angelo Alverà “Depol” che, eletto Capo Comune nel 1882 e che sarebbe stato logico porsi in difesa degli interessi del Comune, ha preferito dimettersi da tale carica e difendere le Regole, così che l'adesione dell'Autorità Provinciale si vide costretta a nominare l'avv. Girolamo Hibler di Brunico a rappresentare il Comune nell'intera vicenda.

Il Convegno di Innsbruck ebbe però anche dei risvolti positivi per le Regole:

- per la prima volta i Marighi venivano riconosciuti ufficialmente legali rappresentanti delle Regole;
- veniva altresì riconosciuta ufficialmente la “proprietà assoluta” di oltre 500 ettari delle singole Regole.

Fino alla promulgazione del regio decreto legge 22 maggio 1924 n. 751 (Riordinamento degli usi civici), nessun contrasto aveva turbato la pacifica esecuzione dell'accordo raggiunto nel 1887. Nel 1925 il Podestà di Cortina d'Ampezzo presentò al Commissariato di Trieste la dichiarazione prescritta dallo stesso R.D.L., circa la sussistenza di terre di promiscuo godimento, pur contestando nel contempo che i denunciati diritti di godimento rientrassero fra quelli di uso civico contemplati dal legislatore, e sostenendo che si era invece in presenza di "vere e proprie servitù prediali".

Successivamente, con ricorso 2 giugno 1944 al Ministero dell'Agricoltura, i Marighi delle undici Regole e con Consiglio comunale, chiedevano:

"a) che fosse disposto, a termini della legge speciale, lo scioglimento della promiscuità tra le Regole stesse ed il Comune

b) che le Regole, come enti di fatto e di diritto già riconosciuti per disposizione di leggi anteriori e decisioni inappellabili del cessato Impero Austro-Ungarico, venissero confermate nei loro Statuti (Laudi), nelle loro speciali forme di partecipazione alpina, nei loro regolamenti particolari

c) che il Ministero adito desse i propri auspici ad un piano di miglioramento dei beni regolieri, consolidando per sempre queste speciali forme di partecipazione alpina.

L'azione fu disattesa dal Ministero che, viceversa, provocò una procedura del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici, il quale, con sentenza del 27 dicembre 1947 (nota come "sentenza Raffaglio") ebbe a concludere:

a) essere le Regole di Cortina d'Ampezzo, sia considerate singolarmente sia come in causa, riunite assieme quasi in consorzio, enti giuridici legalmente esistenti a seguito di riconoscimento per decisione della competente autorità e per disposizione del codice civile austriaco vigente nel tempo (1887 - anno del Convegno) e nel luogo;

b) essere le medesime altre delle Associazioni agrarie, aventi per fine il godimento di terre ed usi su terre comunali, cui sono applicabili le norme della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e relativo regolamento (legge sul riordinamento degli usi civici);

c) essere i beni e le terre delle Regole anzidette sia quelli distintamente da queste possedute, sia quelle godute in promiscuo godimento col Comune di Cortina ed iscritte come proprietà di questo, terre tutte di carattere pubblico da aprirsi all'uso e godimento non solo dei componenti le Regole ma di tutti gli abitanti del Comune.

Ordina lo scioglimento della promiscuità esistente fra Comune e Regole da farsi a sensi di legge".

Dopo il "Convegno di Innsbruck" i boschi continuarono ad essere gestiti direttamente dal Comune fino al 1950.

Con deliberazioni del 10 novembre 1949 le Regole Alte, del 4 dicembre 1949 le Regole Basse e del 24 febbraio 1950 il Consiglio Comunale aderirono al Consorzio dell'istituenda Azienda Speciale (A.S.Co.B.A.) per la gestione tecnica del patrimonio silvo-pastorale ed il Prefetto di Belluno, con decreto 10 giugno 1950 n. 7208/2 costituì il Consorzio per la gestione tecnica dei boschi e dei pascoli comunque appartenenti e comunque in possesso dei consorziati e ne approvò lo statuto.

Come si vede, il Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici disattese a sua volta, come prima il Ministero dell'Agricoltura, le domande poste dalle Regole, enunciando:

– il principio erroneo che proprietà collettiva ed uso civico siano termini equivalenti

– alterando la natura delle Regole, dichiarandole associazioni soggette agli usi civici ed espropriandone le terre.

Il Consiglio Comunale, con delibera del 7 gennaio 1947, ad unanimità ebbe a dichiarare di "nulla ostare da parte del Comune a che i beni terreni di proprietà (promiscua) con le Regole, intavolati al Libro fondiario al Comune, ritornino in proprietà assoluta delle Regole sotto il costituendo Consorzio delle Regole stesse".

La decisione commissariale venne impugnata con atto 26 gennaio 1948 dalle Regole avanti alla Corte d'Appello di Roma, con la richiesta: "dichiararsi le Regole ampezzane persone giuridiche di natura privata ed autonoma che continuano a godere ed amministrare il loro patrimonio in conformità dei loro statuti e delle consuetudini sempre praticate e rispettate".

La Corte d'Appello confermò la decisione commissariale con sentenza del 18 febbraio 1956. Ovviamente i tempi non erano ancora maturi perché la pubblica amministrazione e la

giurisprudenza intendessero riconoscere che, oltre alla proprietà pubblica ed a quella privata, esistesse già da secoli in particolari territori come il nostro, anche la proprietà collettiva di natura privata, appresa per laudo e di natura allodiale, sebbene vi fosse già un'ampia e compiuta dottrina al riguardo (v. in particolare G.G. Bolla).

Le Regole, con ricorso del 7 aprile 1956, impugnarono avanti la Cassazione la sentenza della Corte d'Appello, insistendo che vi fosse ritenuta inapplicabile la legge sul riordinamento degli usi civici nei confronti delle terre regoliere e che l'intera situazione venisse inquadrata nell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952 n. 991 "Nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore").

Il Comune si costituì in giudizio e la causa venne successivamente transatta, come vedremo poi in corso della presentazione degli atti che hanno concluso felicemente l'annosa vertenza con la ripartizione delle terre.

Nel frattempo tra Regole e Comune si raggiungeva un modus vivendi, con la costituzione dell'A.S.Co.B.A. nel 1950 prima, successivamente con la sottoscrizione di una transazione da parte del Comune e delle undici Regole in data 5 marzo 1957 nel Palazzo della Prefettura di Belluno, approvata poi con 18 voti favorevoli e due astensioni dal Consiglio comunale nella seduta del 6 marzo 1957.

Il testo di questo atto di transazione è troppo importante perché non se lo riproponga qui nella sua integrità, come riportato nella deliberazione n. 40 del Consiglio comunale del 6 marzo 1957:

«Prefettura di Belluno: - Comune di Cortina d'Ampezzo - Regole Ampezzane - bozza di transazione (26.2.1957), per la conciliazione della vertenza fra il Comune di Cortina d'Ampezzo e le Regole Ampezzane in merito all'appartenenza ed al godimento del patrimonio silvo-pastorale attualmente gestito dall'Azienda Speciale Consorziale Boschi e Pascoli Ampezzani (A.S.Co.B.A.).

1) – Lo scioglimento della promiscuità e quindi la ripartizione delle terre in controversia, costituenti il patrimonio silvo-pastorale attualmente gestito dall'A.S.Co.B.A., si fa per quanto riflette i boschi, in base all'attuale fabbisogno in legname da opera e in legna da ardere delle famiglie regoliere e del Comune di Cortina d'Ampezzo. A ciascuna delle due porzioni di terra determinate con i criteri di cui al precedente comma si aggiunge altra aliquota di terra pari al rispettivo 25% e corrispondente alle necessità manutentorie dei rispettivi patrimoni boschivi.

Conseguentemente e salvi ulteriori aggiornamenti, calcolando una produzione legnosa media annua ("ripresa") dei boschi d'Ampezzo pari a mc 9.550 e computando un fabbisogno complessivo, in cifra tonda, delle famiglie regoliere di mc 6.235 (famiglie regoliere n. 994, a ciascuna delle quali competono annualmente metri steri 10 di legna da ardere e mc 0, 335 di legname da opera), dedotti cioè mc 600 per le famiglie utilizzabili e non calcolati nella ripresa, nonché un fabbisogno complessivo del Comune di mc 550, ed applicando i criteri esposti nel precedente comma, le porzioni di terra (boschi) spettanti, rispettivamente al Comune di Cortina d'Ampezzo e alle Regole risulteranno pressoché direttamente proporzionali, per estensione, alle seguenti entità di prodotti legnosi:

a) per il Comune di Cortina d'Ampezzo:

- fabbisogno del Comune	mc	550
- aliquota 25%	mc	137
- eccedenza	mc	535
- Totale	mc	1.222

b) per le Regole Ampezzane:

- fabbisogno delle Regole	mc	6.235
- aliquota 25%	mc	1.558

- eccedenza	mc	535
- Totale	mc	8.328

I quantitativi totali predetti (mc 1.222 e mc 8.328) si intendono legname da opera.

2) – La porzione di terra corrispondente alla eccedenza dei prodotti legnosi rispetto alla ripresa boschiva media annuale, eventualmente risultante dopo aver coperto il fabbisogno delle parti, dovrà essere attribuita per metà a ciascuna delle parti medesime.

3) – La ripartizione delle terre a pascolo e ad alpe si fa attribuendo alle Regole una porzione di superficie corrispondente al fabbisogno annuo per l'alimentazione del bestiame appartenente alle famiglie regoliere ed assegnando la rimanente parte al Comune.

4) – Il patrimonio silvo-pastorale oggetto di scioglimento di promiscuità, sia quello di pertinenza del Comune, sia quello di pertinenza delle Regole, è inalienabile, indivisibile e vincolato in perpetuo alla sua destinazione.

Esso sarà goduto e amministrato in perpetuo a norma delle vigenti leggi, e, per quanto riguarda le Regole, anche a norma dei loro “statuti” o “Laudi” secondo l'art. 59 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332: *“Le associazioni agrarie provvederanno all'amministrazione ed al godimento dei beni suddetti in conformità di statuti e regolamenti loro particolari...”*): intendendosi agli effetti dell'art. 26 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 che le terre delle Regole devono essere aperte all'uso di tutti quei cittadini del Comune che, a norma dei Laudi già menzionati, possano essere e siano sufficientemente inclusi negli elenchi dei Regolieri (Catasti).

La gestione di tutto il detto patrimonio silvo-pastorale sarà esercitata dal Consorzio previsto dalla vigente legislazione forestale, e cioè dalla Azienda Speciale Consorziale Boschi e Pascoli Ampezzani (A.S.Co.B.A.), il cui Regolamento sarà quindi convenientemente modificato.

5) – I proventi derivanti dalla utilizzazione dei boschi e pascoli di pertinenza del Comune saranno destinati al miglioramento del patrimonio silvo-pastorale comunale in conformità e nei limiti delle leggi vigenti.

I proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni di pertinenza delle Regole, dopo che siano stati soddisfatti i particolari diritti di godimento (pascolo, legnatico e rifabbrico) delle famiglie regoliere secondo gli antichi laudi, avranno la destinazione prevista dal Regolamento dell'A.S.Co.B.A.

6) – Il Commissario per gli Usi Civici provvederà a termini dell'art. 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, allo scioglimento della promiscuità sulla base del progetto che sarà concordemente predisposto dalle parti entro il più breve termine, e in difetto dallo stesso Commissario, secondo i criteri fissati negli articoli 1, 2, 3 del presente atto, e avendo cura per quanto possibile di assegnare al Comune e alle singole Regole quote in unica continenza e di attribuire alle Regole le terre già ad esse intavolate per circa 500 ettari in seguito al Convegno approvato dalla I.R. Commissione Provinciale il 23 febbraio 1887, n. 3484/171».

Il suesposto documento, come detto, è stato sottoscritto in Prefettura di Belluno il 5 marzo 1957 (alle ore 21,15), dal Sindaco dott. Amedeo Angeli, dall'Assessore delegato dott. Silvino Verocai, dal Presidente dell'A.S.Co.B.A. e Fiduciario delle Regole signor Angelo de Zanna, dai Marighi delle Regole: Alfonso Alverà Graèr, della Regola Alta di Lareto; Adolfo Colle Moro, della Regola Alta di Ambrizola; Arduino Majoni Bociastorta, della Regola Bassa di Campo; Arcangelo Alverà Matiucò, della Regola Bassa di Pocol; Vincenzo Colli Paor, della Regola Bassa di Rumerlo; Vittorino Menardi Menego, della Regola Bassa di Cadin; Lino Gaspari Moroto, della Regola Bassa di Chiave; Paolino Girardi Beta, della Regola Bassa di Lareto; Paolino Zardini de Zardin, della Regola Bassa di Mandres; Giovanni Alberti de Probo, della Regola Bassa di Fraina; Emilio Pompanin de Zacar, della Regola Bassa di Zuel e da S.E. il Prefetto dott. Girolamo de Sena.

Nel corso del Consiglio Comunale del 6 marzo 1957 il Sindaco dott. Angeli ebbe anche ad affermare: *‘Il lato più importante di tutta questa vicenda si è che la transazione non lascia né vincitori né vinti: la vittoria è di tutta la cittadinanza di Cortina d’Ampezzo, che ne guadagna in una pacificazione generale degli animi: pace giusta, umana sociale: pace che tutte queste qualità raccoglie e sintetizza: pace cristiana’*”.

Il Consiglio comunale, con successiva delibera n. 110 del 7 maggio 1957, con 17 voti favorevoli e 1 voto contrario, su 18 Consiglieri presenti e votanti, approvò il testo definitivo della Transazione, qui integralmente riproposto:

«Transazione per la composizione della controversia tra il Comune di Cortina d’Ampezzo e le Regole Ampezzane, di cui alla sentenza 30 dicembre 1955 e 18 febbraio 1956 della Corte d’Appello di Roma (Sezione Speciale Usi Civici), e pendente, a seguito di ricorso, davanti alla Corte di Cassazione.

Art. 1 - Lo scioglimento della promiscuità e quindi la ripartizione e la attribuzione delle terre in controversia, costituenti il patrimonio silvo-pastorale attualmente gestito dall’A.S.Co.B.A. si farà, fra il Comune di Cortina d’Ampezzo, da una parte, e le 11 Regole Ampezzane, dall’altra, alla stregua dei criteri ed alle condizioni che seguono.

Art. 2 - I boschi saranno ripartiti tenendo conto dell’attuale fabbisogno di legname da opera e di legna da ardere, delle famiglie regoliere aumentato della percentuale corrispondente a quello che potrà essere il prevedibile accrescimento delle famiglie stesse; mentre tutta l’eccedenza del fabbisogno come sopra determinato verrà attribuita al Comune.

Si riconosce che l’attuale fabbisogno delle famiglie regoliere, come innanzi maggiorato è di massima e salvi più precisi accertamenti, di mc 8.238 di prodotti legnosi, e proporzionalmente all’entità definitivamente accertata dovrà essere calcolata l’estensione di terra boschiva da attribuire alle Regole.

Art. 3 - La ripartizione delle terre pascolive si farà attribuendo alle Regole, il libero e pieno godimento di superficie corrispondente al fabbisogno annuo in fieno normale per la alimentazione del bestiame attualmente allevato dalle Aziende regoliere ed assegnando la rimanenza al Comune.

Il fabbisogno annuale delle Aziende agrarie regoliere di fieno normale, tenuto conto dell’entità dell’attuale patrimonio zootecnico, convenientemente maggiorato in relazione al suo naturale incremento, verrà determinato dal Ministero Agricoltura e Foreste, d’intesa con il Comune e le Regole.

Ciò per dar modo alle superiori Autorità di ben precisare nella loro estensione le terre pascolive da attribuire alle Regole e quelle da attribuire al Comune.

Art. 4 - Nelle porzioni di terra, sia boschiva e sia pascoliva, che saranno attribuite alle Regole, dovranno essere calcolate e comprese le terre già alle Regole stesse assegnate in seguito al Convegno dell’I.R. Commissione Provinciale del 23 febbraio 1887 n. 3484/171, e rimarranno, per esse, ferme le attuali intavolazioni.

Le altre terre che saranno attribuite alle Regole, saranno iscritte nel Libro fondiario a ditta “Regole Ampezzane” se e sino a quando non sarà provveduto allo scioglimento della promiscuità fra Regola e Regola.

Tutti i diritti riconosciuti ai Regolieri nel paragrafo III del suddetto Convegno del 1887 (diritto di pascolo, diritto di percepire la legna, diritto di raccogliere lo strame, diritto di percepire l’erba, diritto di passaggio con animali e con carri), saranno esercitati esclusivamente sulle porzioni di terra attribuite alle Regole.

Le servitù intavolate a peso delle porzioni di terra attribuite al Comune, e che rimarranno iscritte a ditta dello stesso, saranno cancellate.

Art. 5 - Il patrimonio silvo-pastorale oggetto di scioglimento di promiscuità, sia quello da attribuire al Comune, sia quello da attribuire alle Regole, conserverà la sua originaria natura e rimarrà inalienabile, indivisibile e vincolato in perpetuo alla sua destinazione.

Esso sarà goduto ed amministrato in perpetuo a norme di leggi che hanno od avranno vigore, e, per quanto riguarda le Regole, anche a norma dei loro "statuti" o "Laudi" secondo l'art. 59 R.D. 28 febbraio 1928, n. 332, intendendosi agli effetti dell'art. 26 della Legge 16 giugno 1927 n. 1766, che le terre delle Regole devono essere aperte all'uso di tutti quei cittadini che, a norma dei "laudi" già menzionati, possono essere e siano effettivamente inclusi negli elenchi dei regolieri ("catasti").

La gestione di tutto il detto patrimonio silvo-pastorale sarà esercitata dal Consorzio, previsto nella vigente legislazione forestale e cioè per l'Azienda Speciale Consorziale Boschi Ampezzani (A.S.Co.B.A.), il cui regolamento sarà quindi convenientemente modificato.

Art. 6 - I proventi derivanti dalla utilizzazione di boschi e pascoli di pertinenza del Comune saranno destinati al miglioramento del patrimonio silvo-pastorale comunale in conformità e nei limiti delle vigenti leggi forestali.

I proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni di pertinenza delle Regole, dopo che siano soddisfatti i particolari diritti di godimento (pascolo, legnatico, rifabbrico ecc.) delle famiglie regoliere secondo gli antichi laudi, avranno la destinazione prevista dal Regolamento dell'A.S.Co.B.A.

Art. 7 - Il giudizio pendente davanti alla Corte Suprema di Cassazione sarà abbandonato e le spese rimarranno compensate.

Art. 8 - 1) Il presente accordo dovrà essere sottoposto all'approvazione del Commissario degli Usi Civici e del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste o congiuntamente al progetto di ripartizione, nel caso venisse raggiunto un ulteriore accordo circa l'ubicazione e la delimitazione delle terre da attribuire in concreto ai partecipanti, oppure isolatamente, nel caso contrario;

2) sono nominati i signori dott. Amedeo Angeli - Sindaco e Silvino Verocai - Vice Sindaco, mandatari speciali - unitamente e separatamente - così come richiesto dall'art. 29 della Legge sugli Usi Civici, con l'assistenza dell'avv. Giuseppe Cassano e avv. Alfredo Moschella, per la firma dell'atto definitivo, conferendo loro il potere di procedere ad eventuali rettifiche che si rendessero necessarie sia davanti al Commissario per gli Usi Civici che davanti al Ministero Agricoltura e Foreste;

3) agli stessi mandatari speciali viene conferita ogni altra facoltà necessaria per il perfezionamento di tutti gli atti relativi alla conciliazione tra il Comune e le Regole Ampezzane».

La Giunta Provinciale Amministrativa di Belluno il 27 maggio 1957, nell'approvare la delibera consiliare del 7 maggio 1957, tra l'altro ebbe ad esprimersi "che la transazione risolve la controversia secondo equità e secondo le disposizioni di legge che disciplinano la materia".

Analogamente al Comune, le undici Regole, con singole deliberazioni del 9 maggio 1957, approvavano l'atto definitivo di conciliazione come sopra riportato ed autorizzavano i rispettivi Marighi, assistiti dall'avv. prof. Gian Gastone Bolla e dal signor Angelo de Zanna, fiduciario delle Regole, a sottoscrivere l'atto stesso avanti al Commissario degli Usi Civici in Venezia.

Il 24 maggio 1957 l'atto veniva sottoscritto a Venezia, avanti al Commissario Regionale degli Usi Civici, dott. Consalvo Petrucci, dai mandatari speciali del Comune: dott. Amedeo Angeli e dott. Silvino Verocai, dai Mandatari speciali delle undici Regole: Alfonso Alverà Graer per la Regola Alta di Lareto; Adolfo Colle Moro per la Regola di Ambrizola; Arduino Majoni Bociastorta per la Regola di Campo; Arcangelo Alverà Matiucio per la Regola di Pocol; Vincenzo Colli Paor per la Regola di Rumerlo; Vittorino Menardi Menego per la Regola di Cadin; Lino Gaspari Moroto per la Regola di Chiave; Paolino Girardi Beta per la Regola Bassa di Lareto; Paolino Zardini de Zardin

per la Regola di Mandres; Giovanni Alberti de Probo per la Regola di Fraina; Emilio Pompanin de Zacar per la Regola di Zuel; nonché dall'avv. Alfredo Mochella, avv. Giuseppe Casano, avv. prof. Gian Gastone Bolla e Angelo de Zanna.

Il documento veniva omologato dallo stesso Commissario Regionale per gli Usi Civici, con sua ordinanza del 5 dicembre 1957, n. 648 di prot., ed approvato dal Ministro per l'Agricoltura e Foreste (Emilio Colombo) con decreto del 6 marzo 1958.

Tra il Comune e le Regole si trattava ora di dare concretezza agli accordi assunti, attraverso la effettiva ripartizione ed attribuzione delle terre.

A tale scopo, il Ministero Agricoltura e Foreste, in data 29 marzo 1958, comunicava al Comune ed alle Regole la determinazione di procedere quanto prima alla nomina di una Commissione tecnica per la formulazione di concrete proposte. In effetti, con seconda comunicazione del 18 giugno 1958, il Ministero, anche a seguito delle proposte formulate dal Comune e dalle Regole, costituiva la Commissione tecnica nelle persone di:

- Dott. Tommaso Panegrossi, Ispettore Capo e Presidente della Commissione;
- Dott. Alfredo Meschini, Ispettore Superiore e Capo dell'Ufficio di Assestamento Forestale dell'Azienda Statale Foreste Demaniali;
- Dott. Antonio Sanmarchi, Ispettore Provinciale e Capo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Belluno;
- Dott. Lorenzo Dibona, Direttore tecnico dell'A.S.Co.B.A.;
- Dott. Silvino Verocai, Vice Sindaco del Comune di Cortina d'Ampezzo;
- Signor Angelo de Zanna, Fiduciario delle Regole Ampezzane.

La Commissione si insediava nella sede dell'A.S.Co.B.A. il 1° luglio 1958. I lavori sono stati proseguiti nei giorni 2, 3, 17, 18, 19 luglio, 26, 27, 28 agosto, 26, 27, 28, 29, 30 settembre 1958, 21, 22, 23 gennaio e 9, 10, 11, 12 febbraio 1959. Successivamente la Commissione si è ancora riunita nel mese di aprile 1959 per collazionare gli allegati e per firmare la relativa relazione.

La superficie territoriale che si doveva prendere in considerazione era costituita da:

- ettari 12.873,10.00 di boschi e pascoli;
- ettari 4.074,90.30 di incolti, alpi improduttive e pertinenze;
- per un totale di ettari 16.948,00.30.

Per la ripartizione e l'attribuzione delle terre sono stati seguiti i criteri concordati, e più precisamente:

a) per quanto riflette i boschi: "essi saranno ripartiti tenendo conto dell'attuale fabbisogno di legname da opera e di legna da ardere delle famiglie regoliere, aumentato della percentuale corrispondente a quello che potrà essere il prevedibile accrescimento delle famiglie stesse, mentre tutta l'eccedenza al fabbisogno come sopra determinato verrà attribuita al Comune. Si riconosce che l'attuale fabbisogno delle famiglie regoliere come innanzi maggiorato, è di massima, e salvi più precisi accertamenti di metri cubi 8.328 di prodotti legnosi e proporzionalmente all'entità definitivamente accertata dovrà essere calcolata l'estensione di terra boschiva da attribuire alle Regole".

La ripartizione dei boschi quindi venne fatta tenendo conto:

a) la ripresa annuale del patrimonio boschivo, cioè il quantitativo di legname da opera e di legna da ardere che i boschi sono suscettibili di produrre, senza intaccare minimamente il capitale fruttante;

b) il fabbisogno annuo di legname da opera e di legna da ardere delle famiglie regoliere, in base ai laudi ed alle consuetudini, nonché la restante parte di legname e di legna di spettanza del Comune e da determinarsi per differenza in relazione alla ripresa boschiva totale ed al fabbisogno delle Regole.

Come detto, la ripresa boschiva è il quantitativo massimo di materiale legnoso ritraibile che non può essere superato senza infirmare il capitale boschivo fruttante. Conseguentemente il fabbisogno in legname e in legna annuo delle famiglie regoliere e la quota del Comune, devono essere in ogni caso contenuti nei limiti della ripresa.

Si considerava inoltre che, date le precipue finalità istituzionali delle Regole, volte alla conservazione, attraverso i tempi, del patrimonio silvo-pastorale loro pertinente, indipendentemente dallo sviluppo turistico ed edilizio di Cortina, dovrebbero essere attribuite ad esse quelle porzioni di bosco più produttive sotto il profilo forestale, più lontane dal centro abitato e che, comunque, non saranno, con probabilità, interessate anche in futuro da impianti turistici e da sviluppo edilizio.

Per contro, dovrebbero essere attribuite al Comune quelle porzioni di terre a bosco meno produttive, più prossime al centro abitato e comprendenti anche quelle zone nelle quali sono sorti fabbricati, strade, impianti sciistico-sportivi.

Già a partire dal 1887 la gestione tecnica del territorio a bosco veniva stabilita da un “piano economico” decennale. Dall’esame dei singoli piani economici risultano le seguenti riprese annue:

- per il periodo 1887 - 1896	mc. 12.390
- per il periodo 1909 - 1918	mc. 10.000
- per il periodo 1932 - 1941	mc. 8.000

Le utilizzazioni effettive sono risultate invece:

- dal 1897 al 1906	mc. 9.580
- dal 1909 al 1914	mc. 7.750
- dal 1915 al 1919	mc. 33.680

Quest’ultimo periodo coincide pressoché con la grande guerra, durante la quale furono intensificate le utilizzazioni ed andarono distrutti circa un migliaio di ettari di bosco.

Sulla scorta dei suddetti elementi e dell’atto di transazione e tenuto conto della ripresa media annua determinata, in base al piano economico in mc. 8.581, il fabbisogno del Regole è stato così definitivamente stabilito:

- fabbisogno di legname da opera	mc	335
- fabbisogno legna da ardere	mc	5.900
- fabbisogno altre prestaz. in legname	mc	15
- maggiorazione 17,5% per migliorie boschive	mc	1.095
- maggiorazione per aumento nel tempo delle famiglie regoliere	mc	24
- Totale fabbisogno Regole	mc	7.369

Conseguentemente resta attribuito al Comune, per differenza, una superficie a bosco tale da consentire una produzione media annua di mc. 1.212.

Riepilogando si ha:



- fabbisogno definitivo Regole      mc. 7.369, pari all'85,88%
- quota Comune                              mc. 1.212, pari al 14,12%

Per quanto riflette i pascoli, l'art. 3 dell'atto conciliativo stabiliva che: "La ripartizione delle terre pascolive si fosse fatta attribuendo alle Regole, in pieno godimento, una porzione di superficie corrispondente al fabbisogno annuo in fieno normale per l'alimentazione del bestiame attualmente allevato dalle aziende regoliere ed assegnando la rimanenza al Comune".

Dagli accertamenti eseguiti dalla Commissione e dai rappresentanti del Comune e delle Regole, è stato dedotto che le terre pascolive, estese per ettari 4.021,05.76 (ivi compresi i pascoli e le alpi inaccessibili), fossero intavolate per intero alle Regole.

Raggiunto così il perfetto accordo fra i membri della Commissione sui criteri, in base ai quali procedere alla ripartizione ed attribuzione delle terre, la ripartizione stessa venne attuata, con l'attribuzione

a) alle Regole di:

- ettari 10.406,2963 di territorio a bosco;
- ettari 3.713,9433 di pascoli;
- ettari 1.257,5719 di improduttivi;
- ettari 17,1621 di pertinenze;

per un totale di ettari 15.394,97.36, pari al 90,83%;

b) al Comune di:

- ettari 1.000,5354 di territorio a bosco;
- ettari 307,1143 di pascoli e alpi;
- ettari 224,2379 di improduttivi;
- ettari 21,14.18 di pertinenze;

per un totale di ettari 1.553,02.94, pari al 9,17%.

Dai dati che costituiscono la base per la divisione delle terre tra il Comune e le Regole, si evince che al Comune venne attribuita una quota di foresta capace di fornire mc. 1.212 di legname e legna da ardere (pari al 14,12% della ripresa media annuale netta) ed alle Regole una quota suscettibile di fornire mc. 7.369 (pari all'85,88% della suddetta ripresa), su una ripresa annua netta complessiva di mc. 8.581.

Il rapporto tra la superficie boscata e la provvigione legnosa (= massa legnosa costituente l'intero bosco) risulta:

- superficie boscata totale, in base al piano economico:      ettari 11.450,49 (fustaie e mugheti);
- superficie attribuita alle Regole:                              ettari 10.398,75 (pari al 90%);
- superficie attribuita al Comune                              ettari 1.051,74 (pari al 10%).

Della provvigione totale di mc. 1.142.919:

- alle Regole vengono attribuiti mc. 1.022.924 (pari al 89,50%);
- al Comune vengono attribuiti mc. 119.995 (pari al 10,50%).

Più precisamente al Comune furono attribuiti i boschi nelle zone di Rumerlo-Tofane-Cianderou, nelle zone di Mandres- Faloria e nella zona di Fiames (ex aeroporto), mentre per quanto riguarda le zone a pascolo, gli sono stati attribuiti quelli situati oltre i limiti della vegetazione forestale.

Riepilogando, in un raffronto tra i dati catastali, si ha:

1. Bosco:

- Regole:	ettari	10.406,2963
- Comune:	ettari	1.000,5354

2. Pascolo:

- Regole:	ettari	18,7477
- Comune:	ettari	14,1600

3. Improduttivi:

- Regole:	ettari	1.257,5719
- Comune:	ettari	224,2379

4. Alpi:

- Regole:	ettari	3.695,1956
- Comune:	ettari	292,9543

5. Pertinenze:

- Regole:	ettari	17,1621
- Comune:	ettari	21,1418

6. Totali:

- Regole:	ettari	15.394,9736
- Comune:	ettari	1.553,0294
- generale:	ettari	16.948,0030

Le proposte della Commissione, come sopra sommariamente enunciate, vennero quindi approvate: dal Ministero Agricoltura e Foreste, con atto 28 aprile 1959; dal Consiglio comunale con delibera n. 140 del 18 maggio 1959, con 14 voti favorevoli e due astensioni, su 16 Consiglieri presenti e dall'Assemblea generale speciale dei Regolieri del 18 maggio 1959, presieduta dal Marigo più anziano signor Arduino Majoni.

Nella seduta del Consiglio comunale, la relazione e gli elaborati vennero compiutamente e dettagliatamente illustrati dal Vice Sindaco dott. Silvino Verocai, il quale fece anche alcune importanti osservazioni di rilievo, tra le quali: "E' ovvio che anche attraverso le terre, o sulle terre che verranno assegnate al Comune, se ci sono delle possibilità di pascolo, i Regolieri ne potranno usufruire e il Consiglio comunale non dirà certamente di no; perché il fine è unico: l'incremento del patrimonio zootecnico nell'interesse - per quanto riguarda la nostra modestissima parte - nazionale".

Riferendosi alla consistenza del bestiame delle famiglie regoliere: "A Cortina si sta andando indietro anziché avanti. In un luogo come il nostro certamente con l'incremento del patrimonio zootecnico, anche l'economia di quel settore porterebbe indubbia utilità alle varie famiglie che se ne interessano".

In riguardo alla delimitazione delle terre ripartite: "Le zone che verranno assegnate al Comune sono praticamente quelle che vanno dalla zona di Cadin, su per Crepe de Cianderou fino alle falde delle Tofane per poi scendere fino alla pista della Stratofana e quindi ancora in basso, con uno spuntone che entra in Gilardon; si confina a valle con il territorio privato. L'altra parte invece, assegnata al

Comune, è quella che parte da Cortina d'Ampezzo, zona funivia Faloria, per salire sopra Alverà al Bigontina, e quindi, seguendo il torrente, fino alla località Tre Croci. Da Tre Croci, secondo una linea praticamente orizzontale, si arriva fino sopra Faloria, in località Zesta; per poi scendere ancora fino alla Croda Rotta, alla Porta del dio Silvano e quindi congiungersi con la zona, più in basso della stazione intermedia del Faloria. C'è in più una piccola particella che viene attribuita al Comune e che si riferisce al territorio destinato, in località Fiames a sinistra andando verso nord della strada d'Alemagna, all'aeroporto".

Per quanto riflette i fabbricati, alle Regole vennero assegnati: le Scuole Vecchie (ora Ciasa de ra Regoles), la segheria ed il magazzino a Pontechiesa, le case forestali di Valbona e di Socol, il magazzino a Socol, ed altri minori.

Nel chiudere la seduta il Sindaco ebbe a dire:"... Togliamo la seduta e andiamocene pure contenti, che abbiamo fatto il nostro dovere".

Conclusasi felicemente la transazione, i difensori delle Regole avv. prof. Gian Gastone Bolla ed avv. Alessandro De Feo, con atto del 15 giugno 1959, rinunziano formalmente al ricorso in Cassazione, promosso dalle Regole contro la sentenza della Corte d'Appello del 18 febbraio 1956. Parimenti il Consiglio comunale, con delibera del 7 luglio 1959 abbandona il giudizio pendente fra le parti. Con decreto 27 novembre 1959 n. 2232 il Commissario agli usi civici di Trieste ritenne sciolta la promiscuità tra il Comune e le Regole.

Con domanda 20 gennaio e 16 marzo 1960 il Comune e le undici Regole chiesero l'intavolazione del diritto di proprietà al Giudice Tavolare presso la Pretura di Cortina, che provvide con proprio decreto 23 marzo 1960 n. 31/60.

Sui beni boschivi attribuiti in proprietà al Comune di Cortina d'Ampezzo furono annotati i vincoli della conservazione della loro originaria natura, rimanendo inalienabili, indivisibili e vincolati alla loro destinazione e la cancellazione della servitù di pascolo e di percepire erba e legna a favore delle Regole.

Sui beni attribuiti in proprietà alle Regole Alte di Lareto ed Ambrizola ed alle Regole di Zuel, Campo, Pocol, Rumerlo, Cadin, Chiave, Bassa Lareto, Mandres e Fraina, quale comunione generale per condominio, furono annotati i vincoli della conservazione della loro originaria natura, rimanendo inalienabili, indivisibili e vincolati alla loro destinazione.

#### Bibliografia:

- E. Romagnoli, C. Trebeschi: *Comunioni familiari montane* (ed. PAIDEIA Brescia 1975);
- G.G. Bolla: *Scritti di Diritto Agrario* (ed. Giuffrè Milano, 1963);
- G. Richebuono: *Storia d'Ampezzo* (ed. la Cooperativa di Cortina e ULDA 1993);

[pubblicato sui n° 23, 24, 25 di "Ciasa de ra Regoles, settembre 1993, novembre '93, gennaio '94]

© Regole d'Ampezzo, ogni diritto riservato